## Sent. n. 196/2024 pubbl. il 06/06/2024 Rep. n. 203/2024 del 06/06/2024

Goom 2214/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT, C DPR 131/86

N. 268/2024 p.u.

CIQUIDACIONE CONTROCUATA L' 105 € 106 /2024

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

presidente

giudice relatore

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

--=000=--

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

hanno chiesto dichiararsi aperta la

liquidazione controllata dei propri beni;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori:
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
   osserva quanto segue:
  - sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
     C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dei risorrenti è situato in
  - ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatori da un punto di vista oggettivo, i debitori versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte Cost. n. 6/24.

P.Q.M.

Il tribunale.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 c 269 C.C.I.I.,

1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di

per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) ('CII).

- 2) NOMINA giudico delegato per la procedura il
- 3) NOMINA liquidatore il

già nominato O.C.C.;

- ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità,



## Sent. n. 196/2024 pubbl. il 06/06/2024 Rep. n. 203/2024 del 06/06/2024

- trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c.. la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esceutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inscrimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidature;
- ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a para del liquidatore;
  - 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Cost deciso in Brescia, il 05/06/2024

Il giudice estensore

Il presidente

